



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE

Settore I – Servizio 2

REGOLAMENTO

**PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL
NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di composizione e di funzionamento del Nucleo di Valutazione - di seguito indicato con la sigla N.d.V. – che il Libero Consorzio Comunale di Enna costituisce nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ai sensi del vigente art. 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta dell'art. 14 e 14-bis del D.lgs. n. 150/09 alle autonomie territoriali .

Art.2

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di valutazione risponde direttamente al Presidente ed è autonomo e indipendente dalle altre strutture organizzative del Libero Consorzio Comunale.
2. Svolge all'interno dell'Amministrazione un ruolo rilevante nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, che trova riferimento nel d.lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. e che è alla base del miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall'Ente, della valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa, assolvendo ai compiti che la normativa di settore assegna alle strutture analoghe agli Organismi Indipendenti di Valutazione, con esclusione di quelli esclusivamente riservati a questi ultimi. Esercita, inoltre, ogni altro compito assegnato dai regolamenti e dagli altri atti dell'Ente nell'ambito dell'adeguamento del proprio ordinamento ai principi normativi in materia di Sistema di misurazione e valutazione della performance, in materia di processo di valutazione della performance.
3. Concorre a costituire il sistema di misurazione e valutazione dell'Amministrazione al fine di garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione annuale della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso in relazione ai suoi processi e, di riflesso, a presentare una proposta di valutazione dei Dirigenti di vertice.
4. Supporta l'organo politico-amministrativo nella definizione degli obiettivi strategici, favorendone il coordinamento e nella individuazione delle responsabilità per gli obiettivi medesimi. Contribuisce, altresì, attraverso il Sistema di misurazione e di valutazione, all'allineamento dei comportamenti del personale alla missione dell'organizzazione. A tal fine, il Nucleo rende noti al personale gli obiettivi di performance e cura la regolare comunicazione sullo stato di raggiungimento degli stessi.
5. Monitora nel corso dell'anno il grado di raggiungimento degli obiettivi, segnalando le criticità e proponendo all'Amministrazione le eventuali modifiche al piano delle performance ed agli obiettivi assegnati.
6. Monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi.
7. Presiede al processo di valutazione dell'intero Ente ed effettua direttamente la valutazione della performance organizzativa. Nello svolgimento di tale attività tiene adeguatamente conto delle informazioni e dei dati forniti dagli uffici competenti.
8. Promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II del d.lgs. 150/2009.
9. Valida, al termine del processo di valutazione, la relazione sulla performance e la trasmette all'Amministrazione per l'approvazione.
10. Nello svolgimento delle sue attività il Nucleo di Valutazione ha diritto di accesso a tutti i documenti, anche interni, ed alle informazioni. È altresì tenuto al rispetto dei vincoli di riservatezza.
11. L'eventuale mancata trasmissione o la trasmissione in modo parziale ovvero con ritardo di tali informazioni può costituire elemento di valutazione ai fini dell'accertamento delle responsabilità previste dalla normativa vigente.

Art. 3

COMPOSIZIONE E NOMINA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Presidente in forma individuale o collegiale. Nel caso di

composizione collegiale è composto dal Presidente e da due componenti, tutti esterni all'amministrazione, nel rispetto del principio della parità di genere.

2. I componenti del Nucleo di Valutazione sono nominati dal Presidente del Libero Consorzio Comunale sulla base dei curricula professionali presentati dai candidati e dell'eventuale colloquio.
3. A tal fine viene bandito un avviso pubblico, sottoscritto dal Dirigente del Settore Risorse Umane, che prevede la valutazione dei curricula da parte del Presidente. Il Presidente, prima della nomina potrà effettuare un colloquio con una rosa di candidati. La nomina è effettuata dal Presidente tra i soggetti in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dai successivi articoli 4 e 5 e che non presentino cause ostative alla nomina, previste dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento
3. Con il medesimo provvedimento di nomina, il Presidente del Libero Consorzio Comunale, nel caso di collegio, individua, tra i professionisti nominati, il componente cui attribuire le funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione.

Art. 4

REQUISITI GENERALI

1. I componenti del N.d.V. devono possedere i seguenti requisiti generali:
 - essere cittadini Italiani o cittadini dell'Unione Europea
 - godere dei diritti civili e politici

Art. 5

REQUISITI DI COMPETENZA ED ESPERIENZA

1. I componenti del N.d.V. sono individuati tra soggetti in possesso della laurea specialistica o Laurea magistrale in scienze economiche e statistiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria gestionale;
2. In presenza di una laurea diversa rispetto a quelle indicate al precedente punto 1), possono aspirare all'incarico:
 - coloro i quali, in aggiunta alla Laurea, siano in possesso di un'esperienza di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità, presso Enti pubblici o aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati. Le suddette esperienze devono essere dimostrate tramite idonea documentazione da presentare, a richiesta dell'Ente, pena il mancato riconoscimento dell'esperienza stessa;

o, alternativamente

- coloro i quali, in aggiunta alla Laurea, siano in possesso un titolo di studio post universitario in profili afferenti ai settori dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione e della misurazione e valutazione delle performance.

Art. 6

REQUISITI DI INTEGRITÀ

1. I componenti del N.d.V. non devono:
 - a) essere stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ambiente, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) trovarsi in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - d) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
 - e) essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV o di struttura analoga prima della scadenza del mandato.

2. Le cause di esclusione di cui al comma precedente operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 7 INCOMPATIBILITA'

1. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra i soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

Art. 8 OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

1. Ai componenti del N.d.V. si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Enna dal Codice di Comportamento dell'Ente.
2. I componenti del N.d.V. sottoscrivono, all'atto dell'insediamento, un documento di accettazione delle disposizioni contenute nel predetto Codice, impegnandosi all'osservanza delle stesse per quanto compatibili.

Art. 9 FUNZIONAMENTO

1. Il N.d.V. opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione.
2. Il N.d.V., qualora costituito in collegio, si riunisce, con cadenza periodica, in presenza e/o in videoconferenza conformemente alle esigenze di lavoro e, di norma, una volta al mese e svolge la sua attività in modo collegiale.
3. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e adotta le sue decisioni a maggioranza e con votazione palese. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. La partecipazione alle riunioni in videoconferenza presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire:
 - l'identificazione dei componenti;
 - la comunicazione in tempo reale e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;
 - la discussione e la votazione in tempo reale sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - l'adeguata percezione degli eventi dell'adunanza, oggetto di verbalizzazione;
 - il rispetto delle esigenze di sicurezza dei dati e delle informazioni, nonché di protezione dei dati personali trattati.
5. Nell'ipotesi in cui il collegamento in videoconferenza di un componente dovesse risultare impossibile ovvero interrompersi per problemi tecnici, la riunione può avere luogo o continuare nel suo svolgimento a condizione che vi sia o permanga assicurato il numero legale per la validità della seduta.
6. Di ciascuna riunione deve essere redatto apposito verbale, a cura di un componente o di un funzionario dell'Ente che svolge funzioni di segretario.
7. Il verbale viene letto ed approvato nella seduta successiva immediatamente utile e sottoscritto, dal Presidente e dal segretario.

Art. 10 POTERI DEL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE COSTITUITO IN FORMA COLLEGIALE

1. Il Presidente rappresenta il N.d.V. costituito in collegio, convoca e presiede le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori, coordina l'attività del collegio, cura i rapporti con gli organi istituzionali dell'Ente e sottoscrive gli atti, i verbali, le relazioni e i pareri approvati dal Nucleo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano/a di età.
2. Al Presidente compete il potere di mantenere l'ordine nelle riunioni e di dirigere l'andamento della

discussione e della votazione. Nei casi più gravi il Presidente può sciogliere o sospendere l'adunanza.

Art. 11

RAPPORTI TRA IL NUCLEO DI VALUTAZIONE E GLI ALTRI SERVIZI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. Per lo svolgimento della propria attività, il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e si relaziona, ove necessario, con il Segretario Generale, con i Dirigenti e con i diversi servizi dell'Ente al fine di ottenere informazioni finalizzati all'esercizio della propria attività.
2. Il Segretario Generale, i Dirigenti ed i diversi servizi dell'Ente garantiscono la piena collaborazione per le richieste provenienti dal nucleo di valutazione che, a sua volta, se richiesto, fornisce il proprio supporto ai Dirigenti, nella valutazione della performance dei dipendenti.
3. Il N.d.V. si impegna a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso dell'attività, nel rispetto delle norme previste.

Art.12

DURATA IN CARICA, REVOCA E DECADENZA

1. Il N.d.V. ha durata triennale, salvo revoca o diversa minore durata stabilita nella determinazione di nomina, supportate da adeguata motivazione. Alla scadenza naturale dell'incarico triennale il N.d.V. cessa automaticamente dall'incarico, fatti salvi gli atti di controllo e valutazione eventualmente in corso di svolgimento, per un periodo massimo di 45 giorni.
2. Il Nucleo è organo di controllo e pertanto non soggetto a decadenza anticipata per insediamento della nuova Amministrazione (divieto di "*spoil system*");
3. Sono, invece, cause di decadenza dall'incarico:
 - a) le dimissioni volontarie;
 - b) il verificarsi di una delle cause indicate negli articoli 6 e 7 del presente regolamento. In caso di dimissioni volontarie deve essere garantito un preavviso di almeno trenta giorni.
4. Il Presidente, con le stesse modalità previste all'articolo 3 del presente regolamento, provvede alla sostituzione. Nel caso di organo collegiale, la sostituzione di un componente avrà durata corrispondente a quella residua del termine triennale di originaria costituzione dell'organo;
5. Il Nucleo di valutazione svolge la propria attività in piena autonomia secondo calendari e modalità definiti dai componenti.

Art. 13

COMPENSI

1. Al Nucleo di Valutazione, costituito in forma individuale o collegiale, è attribuito un compenso annuo lordo determinato dal Presidente nel relativo provvedimento di nomina.
2. Il compenso deve essere commisurato alle dimensioni dell'Ente, alla complessità delle funzioni attribuite e ai vincoli di finanza pubblica.
3. In caso di collegio, il compenso del Presidente del Nucleo di Valutazione può essere maggiorato da un minimo del 20% ad un massimo del 70% rispetto a quello degli altri due componenti, tenuto conto, oltre che delle funzioni svolte all'interno del collegio e di cui al precedente art. 10, anche dell'eventuale maggiore esperienza professionale, rispetto agli altri due componenti, nonché del possesso, in aggiunta alle lauree specifiche di cui al precedente art. 5, comma 1, dei titoli di studio post universitari di cui al successivo comma 2 dello stesso articolo.

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali in materia;
2. Fatti salvi gli incarichi in essere, fino alla loro naturale scadenza, con l'entrata in vigore di questo regolamento debbono ritenersi abrogate tutte le norme di questo Ente, con esso incompatibili, comprese

quelle che, contenute nell'attuale regolamento sulla performance di questo Ente, in corso di rimodulazione, riguardano il nucleo di valutazione.